

**Procedura aperta per appalto lavori “Estendimento della rete di distribuzione del gas metano nelle località di Strada San Michele, Falcineto, Sant’Andrea in Villis, San Cesareo Ferretto Magliano, Carignano, Caminate, Via Campanella, nel Comune di Fano” (Codice C.U.P. CIPE n. B37B1200009005 – Codice CIG n. 4666974CC.**

**RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI FINO ALLA DATA DEL 21.05.2015**

#### *QUESITO N. 1*

PREMESSO CHE alla sez. 3 del bando vengono indicate come condizioni di partecipazione: *“obbligo di sopralluogo, attestazione SOA per la categoria OG6 classifica IV; aver eseguito nel triennio 01.01.2012 – 31.12.2014, lavori analoghi OG6 a quelli in appalto, per un importo complessivo pari ad almeno € 1.800.000,00 (al netto di IVA) nel triennio”*.

ATTESO CHE l’art. 60 del DPR 207/2010 ai commi 3 e 4 sancisce che:

*“3. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 61, comma 6, e 62, l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici.*

*4. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi dal presente capo, nonché dal capo III del presente titolo”*.

CHIEDIAMO CHE venga rettificata la sezione 3 del Bando nel punto in cui si chiede di *“aver eseguito, nel triennio 01.01.2012 – 31.12.2014, lavori analoghi OG6 a quelli in appalto, per un importo complessivo pari ad almeno € 1.800.000,00 (al netto di IVA) nel triennio”* essendo la qualificazione SOA *“condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”* e anzi *“Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi”*. Contestualmente si chiede la rettifica di tutti gli altri atti in cui è inserita tale limitazione.

#### **RISPOSTA**

In via preliminare si ribadisce che la procedura è indetta ai sensi degli artt. 207, 208 e 238 del D.Lgs. 163/2006 e smi, trattandosi di appalto di lavori rientranti nell’ambito dei settori speciali. La disciplina sui sistemi di qualificazione negli appalti relativi ai settori speciali si rinviene principalmente negli artt. 230 e 232 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

In particolare, il comma 5 del citato art. 230 rimanda al Regolamento per la definizione di *“eventuali ulteriori requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria per i lavori, servizi e forniture, nei settori speciali, anche al fine della attestazione e certificazione SOA”*.

Quanto all'art. 232, con riferimento alla qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi, stabilisce che *“se finalizzato all'aggiudicazione dei lavori, tale sistema deve conformarsi ai criteri di qualificazione fissati dal Regolamento di cui all'articolo 5”*.

Tale Regolamento, all'art. 340 stabilisce che *“i requisiti di qualificazione di cui agli artt. 232, commi 1,3 e 4 e 233, comma 1, del codice sono stabiliti dagli enti aggiudicatori in relazione alla normativa tecnica, alle regole dell'arte, alle omologazioni e alle esigenze di sicurezza e continuità del servizio reso dagli enti aggiudicatori, che caratterizzano le attività rientranti nei settori di cui agli articoli da 208 a 213 del codice”*. Il comma 3 del citato art. 340 elenca, a titolo esemplificativo, i requisiti di qualificazione tra cui la *“esecuzione di contratti analoghi a quelli oggetto di affidamento nello specifico settore in cui opera l'ente aggiudicatore e per un importo minimo definito da quest'ultimo”*.

Ad ulteriore dimostrazione di quanto sopra espresso si può vedere il parere dell'AVCP del 20 febbraio 2013 (AG/37/12) sulla corretta interpretazione della disciplina applicabile ai sistemi di qualificazione nei settori speciali.

Nel parere si riporta esattamente che *“proprio in virtù della previsione normativa che consente agli enti aggiudicatori la scelta di adottare un autonomo sistema di qualificazione, appare evidente che in tal caso non trova spazio il principio secondo cui il sistema SOA appare condizione necessaria e sufficiente per la qualificazione dei partecipanti (art. 40 del Codice), ma si rispande il principio secondo cui spetta alle stazioni appaltanti individuare e verificare i requisiti che devono possedere i candidati o i concorrenti, tenendo conto della natura del contratto ed in modo proporzionato al valore dello stesso”*.

Da ultimo, e a commento del sopra richiamato art. 340 del Regolamento, l'Autorità conferma che *“nei settori speciali la normativa tecnica, le regole dell'arte o le esigenze di sicurezza del servizio pretendono incontestabilmente una specialità dei requisiti, secondo criteri di maggior rigore, più aderenti e proporzionati al tipo di attività da svolgere”*.

Alla luce di quanto sopra espresso non può essere accolta la richiesta formulata.

## **QUESITO N. 2**

*PREMESSO CHE* l'art. 3 del disciplinare prevede che: *“E' escluso l'invio a mezzo fax di detti documenti. Gli elaborati progettuali verranno consegnati in formato CD-ROM al momento dell'effettuazione del sopralluogo come prescritto dal successivo art. 4. Si precisa che il ritiro del suddetto CD-ROM è obbligatorio. E' escluso l'invio da parte di A.E.S. Fano Distribuzione Gas Srl di detta documentazione”*.

*ATTESO CHE* l'art. 12 della direttiva comunitaria 93/37/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori sancisce che *“Semprechè siano stati richiesti in tempo utile, i capitolati d'oneri e i documenti complementari devono essere inviati agli imprenditori dalle amministrazioni*

*aggiudicatrici o dai servizi competenti entro i sei giorni che seguono la ricezione della domanda” ponendo “a carico della stazione appaltante l’obbligo di fornire ai richiedenti ogni documento od atto di gara che possa essere necessario per formulare l’offerta” (Determinazione n. 2/2000 del 13/01/2000).*

*CHIEDIAMO CHE venga rettificato l’art. 3 del Disciplinare nel punto in cui sancisce che “E’ escluso l’invio a mezzo fax di detti documenti” e “E’ escluso l’invio da parte di A.E.S. Fano Distribuzione Gas Srl di detta documentazione” in quanto “i capitolati d’oneri e i documenti complementari devono essere inviati agli imprenditori dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti entro i sei giorni che seguono la ricezione della domanda” e contestualmente ci vengano comunicati modi ed eventuali costi per il rimborso delle spese di trasmissione e riproduzione conformemente alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 25.*

## RISPOSTA

Si chiarisce che la richiamata direttiva comunitaria 93/37/CEE è stata abrogata dalla successiva direttiva comunitaria 2004/18/CE entrata in vigore il 1° maggio 2004 e, quindi, con essa anche il citato art. 12. Quanto alla Determinazione AVCP (ora ANAC) n. 2/2000 del 13/01/2000, in primo luogo risulta superata, facendo riferimento all’abrogata direttiva, in secondo luogo analizza una situazione “discriminatoria a favore delle imprese con maggiori disponibilità finanziarie, con violazione della “par condicio” tra i concorrenti e con pregiudizio della libera concorrenza”.

A.E.S. Fano Distribuzione Gas Srl, avendo adempiuto agli obblighi di pubblicità e di comunicazione come stabilito dall’art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.mi, avendo offerto per via elettronica (sito internet) “l’accesso libero, diretto e completo” (art. 71 del D.Lgs. 163/2006 e s.mi) della documentazione di gara, nonché consegnando copia degli elaborati progettuali a mezzo CD-ROM al momento del sopralluogo ha pienamente ottemperato agli obblighi di informazione, garantendo il rispetto delle disposizioni di legge ed il rispetto del principio di pari trattamento degli operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura di gara.

La richiesta formulata non può pertanto essere accolta.

## QUESITO N. 3

*PREMESSO CHE l’art. 4 del Disciplinare prevede che: “Sarà possibile prendere appuntamento per il sopralluogo presso gli Uffici di A.E.S. Fano Distribuzione Gas Srl [...] A seguito del sopralluogo verrà rilasciato specifico attestato”.*

*ATTESO CHE L’art. 106 co. 2 del D.P.R. n° 207/2010 sancisce che: “L’offerta da presentare per l’affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori”.*

*CHIEDIAMO CHE venga riformulato l'art. 4 del disciplinare lasciando libertà ai concorrenti di effettuare autonomamente il sopralluogo e dimostrarlo previa "dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori".*

## RISPOSTA

La dichiarazione con la quale il concorrente attesta di essersi recato sul luogo di esecuzione del lavoro, direttamente o con delega a personale dipendente, come indicato nel citato art. 106, comma 2, del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. va intesa nel senso che il sopralluogo può essere effettuato dal legale rappresentante della ditta/società, in prima persona, o da un suo dipendente, ma non anche che possa essere effettuato in via autonoma.

Si trova conferma di ciò anche nel Bando tipo n. 2 del 2 settembre 2014 – (Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari – Procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori - Contratti di importo superiore a euro 150.000 – Offerta al prezzo più basso) elaborato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, in cui tra le condizioni di partecipazione (Art. 3 dello Schema di Disciplinare di Gara) è previsto il sopralluogo obbligatorio, la cui mancata effettuazione costituisce causa di esclusione.

Come asserito dalla medesima Autorità, il Codice ed il Regolamento lasciano ampio margine di discrezionalità in capo alle stazioni appaltanti nel disciplinare alcuni elementi della procedura di gara, tra cui il sopralluogo. Nel regolamentare le modalità con le quali il sopralluogo deve essere effettuato, la stessa ANAC ha indicato solo gli elementi che si devono necessariamente inserire nel disciplinare di gara. Lo Schema di Disciplinare di Gara (documento facente parte del richiamato bando-tipo n. 2/2014) prevede l'invio da parte dell'operatore economico alla stazione appaltante della richiesta di sopralluogo e dispone che all'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

Conseguentemente la richiesta di riformulare l'art. 4 del Disciplinare lasciando libertà ai concorrenti di effettuare autonomamente il sopralluogo e dimostrarlo con autodichiarazione non può essere accolta.

## QUESITO N. 4

In merito ai Certificati Lavori Eseguiti io ho dei certificati 2012 – 2014 mentre degli altri che terminano nel 2015:

1. Inizio lavori 25.03.2013 ultimazione lavori 31.03.2015
2. Inizio lavori 22.04.2014 ultimazione lavori 31.03.2015
3. Inizio lavori 01.01.2015 ultimazione lavori 31.03.2015

Possono andar ben visto che i lavori sono ultimati prima della pubblicazione del bando di gara?

RISPOSTA

Sì, possono andar bene i Certificati, come sopra specificati, in quanto, anche se i lavori sono terminati dopo il 31.12.2014, sono comunque stati ultimati prima della pubblicazione del bando di gara.

*QUESITO N. 5*

Siamo in possesso di categoria SOA OG6 classifica V ma non abbiamo effettuato negli ultimi 3 anni lavori di sostituzione rete gas, ma solo lavori di manutenzione e sostituzione acquedotto e fognatura. Possiamo comunque partecipare, visto quanto scritto nel Disciplinare all'art. 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ?

RISPOSTA

No, non è possibile la partecipazione alla gara.  
Come indicato all'art. 7 del Disciplinare di Gara, stante la tipologia dell'appalto, per la partecipazione alla gara è richiesto il requisito specifico di aver eseguito nel triennio 2012-2014 lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto (estendimenti/rinnovamento/sostituzione reti distribuzione gas), in assenza del quale non è consentita la partecipazione.

*QUESITO N. 6*

In riferimento ai lavori di cui in oggetto si richiedono chiarimenti in merito al requisito richiesto nel Disciplinare di Gara all'art. 7 Requisiti di capacità tecnica lett. c inerente l'esecuzione nel triennio 01.01.2012 – 31.12.2014 di lavori analoghi a quelli in appalto per un importo complessivo pari ad € 1.800.000,00 al netto di Iva. Nello specifico si richiede la normativa a cui tale richiesta fa riferimento.

RISPOSTA

Si veda la risposta data al Quesito n. 1